

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO 1881

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io ho chiesto di parlare per un semplice schiarimento. Nell'articolo che stiamo discutendo si parla dei prefetti; ma io ritengo che sia sottinteso che i prefetti non debbono deliberare in questa materia senza avere il voto e il consenso dell'ufficio locale del Genio civile.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. S'intende!

CAVALLETTO. Ho voluto fare questa osservazione, perchè io ho conosciuto qualche prefetto che voleva fare da ingegnere capo, e dava ordini e disposizioni che erano di spettanza del Genio civile. Di questi prefetti autoritari ne abbiamo qualcheduno in Italia, ed è bene che ad essi si raccomandi l'osservanza dei regolamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

PICARDI. Io ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Perdoni, ella viene in terzo luogo: l'onorevole Finzi ha chiesto di parlare prima di lei.

FINZI. Nella seconda parte di questo articolo si tratta di una materia di grande interesse, cioè della concessione che può esser fatta dai prefetti per la collocazione dei mulini natanti. Non bisogna dimenticare che questi mulini natanti, quando non sono collocati sopra grandi fiumi, producono degli effetti disastrosi in sezioni abbastanza lunghe delle dighe che infrenano il corso delle acque, producono cioè delle importanti corrosioni che dovrebbero essere riparate dai proprietari dei mulini. Invece i proprietari non se ne danno per intesi; ed è solamente quando il Governo interviene e si decide a fare ingenti spese, che le corrosioni delle quali ho parlato possono essere, se non ovviate, almeno trattate. Orbene, quando si tratta di fiumi... (*Conversazioni su vari banchi*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, o almeno parlino sotto voce.

FINZI... quando si tratta, dicevo, di fiumi e di torrenti in genere che non presentano una larga sezione, queste corrosioni avvengono inevitabilmente, ed avvengono in modo da portare per conseguenza delle spese rilevanti a carico dell'erario. Non bisogna dunque essere troppo corrivi ad ammettere questi mulini natanti, specialmente perchè i loro meccanismi sono così vecchi, sono così antiquati che danno pochissimo profitto al proprietario dei mulini in discorso, mentre arrecano danni gravissimi a coloro che debbono subire gli effetti delle correnti. Mi parrebbe quindi soverchia larghezza accordare ad un prefetto la facoltà di concedere che si stabiliscano questi mulini natanti in qualunque posto, senza udire l'avviso delle competenti autorità. Il Governo

che è impegnato a conservare le dighe ed ha il dovere di impedire le corrosioni che necessitano poi spese ingenti, deve volere che direttamente dal Governo centrale parta la facoltà di accordare queste concessioni. Così si avrà modo di prendere cognizione esatta dei danni che possono in seguito derivare da una concessione che non è profittevole nemmeno allo sviluppo meccanico dei nostri tempi, ed a coloro che diventano contenti di questi tratti di ferma d'acqua.

E ciò non basta, o signori. Noi abbiamo dei mulini natanti che interdicono le correnti, tanto di effluo come quelle di rigurgito, che producono poi altrettante ferme. Ebbene, quando avviene il caso del rigurgito, si verificano degli ingrossamenti immediati d'acqua in quel determinato punto, e le dighe sono sempre una leggera difesa; e potrei citare degli esempi di dighe che sono state rotte precisamente in conseguenza di queste ripiene che si formano istantaneamente per cagione dei rigurgiti, se non mi premesse di non tediare la Camera con troppe particolarità.

Io desidero soltanto di mettere innanzi questo concetto, che cioè la concessione dei mulini natanti debba essere sottoposta alla vigilanza del Governo centrale che deve poi sostenere tutte le spese per i danni prodotti dalle corrosioni che si verificano, e per le rotte che in causa di questi mulini natanti sono talvolta avvenute, e che non basti la sola sanzione del prefetto che, in cose di tanto interesse, non mi pare sufficiente.

Una voce. Si può dire: Udito il parere del genio civile.

FINZI. Si sa che il genio civile deve dare il suo parere, ma questo non mi appaga, e ripeto che la concessione dei molini natanti deve partire direttamente dal Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

PICARDI. Ho chiesto di parlare per domandare uno schiarimento, e per fare una raccomandazione.

L'articolo 170 della legge sui lavori pubblici viene col presente disegno di legge ad essere modificato, visto che le attribuzioni del Ministero vengono ad essere demandate al prefetto; e questa facoltà non si limita alle sole disposizioni relative alle concessioni per la derivazione delle acque pubbliche, ma si estende a qualunque genere di opere e di costruzioni che volessero farsi lungo il corso dei fiumi e dei torrenti. Io approvo che queste attribuzioni siano demandate ai prefetti, ma desidererei di sapere se ben mi appongo nel ritenere che, colla proposta modificazione all'articolo 170, sia anche accordata al prefetto la facoltà di concedere le ser-